



PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura finalizzata al successivo affidamento della fornitura triennale di prodotti per la pulizia dell'ambiente e per l'igiene personale 2022-2025 in seguito a pubblicazione della Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. La scelta del contraente è stata effettuata con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo complessivo per l'intero lotto ex art. 95 D.Lgs. 50/2016.

CIG: Z42350840D

IL DIRETTORE

Premesso che con decreto a contrarre, prot. n. 1100 del 03.02.2022, si avviava l'iter procedurale per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la fornitura triennale di prodotti per la pulizia dell'ambiente e per l'igiene personale 2022-2025, con pubblicazione della Richiesta di Offerta n. 2951455, prot. n. 1106 del 03.02.2022, sul Mercato Elettronico del Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione. Alla RdO è stato allegato il Disciplinare di Gara, prot. n. 1101 del 03.02.2022, nel quale si statuiva *ex multis* il criterio di aggiudicazione dell'appalto del minor prezzo complessivo per l'intero lotto ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 e il termine ultimo di presentazione della documentazione fissato al 04.03.2022 h. 10:02;

Considerata la proposta di aggiudicazione, prot. n. 2542 del 04.03.2022, a favore dell'operatore economico LA CASALINDA S.r.l. al costo di € 11.869,92 Iva di legge esclusa, avviando le verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura d'appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2 Linee Guida Anac n. 4;

Considerato che LA CASALINDA S.r.l. è regolare nei confronti di INPS e INAIL, giusto DURC IN CORSO DI VALIDITÀ prot. n. 2547-2022; sussiste sull'apposita sezione del Portale Anac un'annotazione riservata iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi dell'art. 8, co. 4-2, lett. P), D.P.R. 207/2010 (ora art. 213, co. 10, D.Lgs. 50/2016), che non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, prot. n. 2548-2022; è iscritto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo dal 28.10.1980, esercita in via prevalente e primaria l'attività di COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SAPONI, DETERSIVI E ALTRI PRODOTTI PER LA PULIZIA - CODICE ATECO 46.44.3 e ai sensi della normativa vigente in materia NON RISULTA iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa nel Registro delle Imprese, giusta Visura Camerale prot. n. 1042-2022; nulla risulta in capo al rappresentante legale della società nel certificato del casellario giudiziale trasmesso via pec dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo prot. n. 2543-2022; non risultano violazioni non definitivamente accertate né violazioni definitivamente accertate che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 *bis*, co. 1-2 *bis*, D.P.R. 602/1973 e l'esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto, giusta attestazione dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Cuneo, prot. 3366-2022; è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 l. 68/1999, giusta attestazione del Centro per l'Impiego di Cuneo, prot. 2713-2022;

Visto l'art. 32 D.Lgs. 50/2016;

DECRETA

1. L'aggiudicazione della fornitura triennale di prodotti per la pulizia dell'ambiente e per l'igiene personale 2022-2025 all'operatore economico LA CASALINDA S.r.l. al costo di € 11.869,92 Iva di legge esclusa;



2. Le spese di spedizione saranno a carico della società che sarà responsabile del trasporto e della consegna dei prodotti salvaguardandone l'integrità e la qualità;
3. La fornitura sarà domandata – salvo urgenze che impongano un'anticipazione di istanza – ogni tre mesi con apposito buono d'ordine (con consequenziale suddivisione del materiale in n. 12 trimestri), conferendo alla ditta il tempo necessario per la distribuzione del postulato;
4. L'operatore dovrà consegnare quanto ordinato presso la sede principale nel piano indicato dal personale presente, con eventuale possibilità di deposito di parte del materiale indicato presso il piano terra della sede secondaria su espressa istanza istituzionale;
5. Il rapporto avrà durata triennale dalla data di stipula dell'accordo. A norma dell'art. 106, co. 11, D.Lgs. 50/2016, è possibile disporre con disposizione direttoriale una proroga del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'aggiudicatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L'Accordo Principale – durante il periodo di efficacia del rapporto – potrà essere aggiornato, modificato, integrato sia per variazioni inerenti i materiali previsti che per altri non inizialmente preventivati correlati alle esigenze istituzionali;
6. Il pagamento sarà effettuato a seguito di ricezione su apposito portale telematico di fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia posteriormente alla consegna di quanto postulato con buono d'ordine, riscontrata la regolarità della prestazione in ossequio alla Parte II, Titolo V, D.Lgs. 50/2016 e ai disposti procedurali e dell'operatore economico nei confronti di INPS e INAIL all'interno del DURC;
7. Il rapporto sarà formalizzato con la sottoscrizione digitale del documento di stipula del contratto generato dal Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrativa a definizione della procedura;
8. I beni dovranno essere qualitativamente ineccepibili, non pericolosi e conformi alle specifiche tecniche di base dei CAM, in ossequio ai disposti procedurali. La ditta, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da perdita, distruzione, deterioramento dei prodotti consegnati senza aver provveduto alla sostituzione in al più n. 7 giorni dalla segnalazione via peo da parte della stazione appaltante;
9. Sono vietati l'avvalimento *ex art. 89 D.Lgs. 50/2016* e il subappalto *ex art. 105 D.Lgs. 50/2016*. L'operatore, pena la risoluzione del rapporto e le consequenziali azioni stabilite dalla legge, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia;
10. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento nei termini indicati nel buono d'ordine, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento;

Cosenza, lì 14.04.2022

Il Direttore
M° Francesco Perri